



R.G. TRIB. FED. n. 3/19

(Proc. P.A. 40/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della signora Sabina Findlay (tessera FISE n. 001614/G).

Premesso che

- con atto d'incolpazione depositato in data 9 gennaio 2019 con allegata produzione documentale la signora Sabina Findlay è stata deferita innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito sportivo di cui all'art. 3 (obbligo di denuncia) del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.);

- nel medesimo atto la Procura Federale ha rilevato che il presente procedimento è stato instaurato a seguito di segnalazione pervenuta il 7 luglio 2018 a firma del Presidente del Circolo Ippico Pegaso, Sig.ra Aneta Bilinska, la quale esponeva che *“in data 14/06/2018 il Vicepresidente del C.I., Sig. Giovanni Stefanelli dichiarava al Procuratore Federale, quale persona informata dei fatti, di utilizzare il Sig. Stefano Mauro come consulente nella sua scuderia privata adiacente al C.I. affiliato FISE. Confermo tale circostanza per quanto di mia conoscenza. Dagli atti trasmessi dal Procuratore Federale Avv. Anselmo Carlevaro si evidenzia anche che: 1) la Sig.ra Sabina Findlay nel verbale di interrogatorio del giorno 14/06/2018 quale persona informata dei fatti dichiarava di essere a conoscenza della presenza nel Circolo del Sig. Stefano Mauro, con queste testuali parole: “Dal giugno 2015 ho incontrato al Pegaso Stefano Mauro tutti i giorni in quanto il medesimo sta lì tutti i giorni”. 2) Questa circostanza veniva confermata anche dalla Sig.ra Elena Scalco in data 27/06/2018 quale persona informata dei fatti. Infatti la stessa si esprime in questi termini: “Fu Sabina Findlay ad informarmi già nel 2017 che Stefano Mauro era stato radiato dalla FISE, senza specificarmi il motivo”. 3) Da ultimo con lettera del 05/07/2018 il difensore della Sig.ra Sabina Findlay comunicava, tra l'altro, “... che la decisione della signora Findlay di risolvere la collaborazione sportiva in essere da circa tre*



anni con l'associazione che Lei rappresenta, è stata determinata dalle Sue scelte gestionali e in particolare l'aver consentito al signor Stefano Mauro di esercitare attività di tecnico all'interno dell'associazione di cui la signora Findlay era Istruttore ...". "Appare quindi evidente a carico della Sig.ra Sabina Findlay stessa la piena violazione dell'art. 3 del regolamento di giustizia FISE (...)"

- in data 24 luglio 2018 veniva acquisita dalla Procura Federale un aggiornamento alla predetta segnalazione da parte della Sig.ra Aneta Bilinska in relazione a presunte appropriazioni di denaro poste in essere dalla deferita;
- in data 4 ottobre 2018 veniva acquisita dalla Procura Generale dello Sport la proroga alle indagini;
- in data 27 novembre 2018 veniva notificato alla Sig.ra Findlay l'avviso di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento;
- in data 18 dicembre 2018 la Procura Federale acquisiva memorie difensive della predetta, per il tramite del difensore, Avv. Flaminia Longobardi;
- all'esito dell'istruttoria la Procura Federale ha promosso azione disciplinare nei confronti della Sig.ra Sabina Findlay, per violazione dell'art. 3 R.G.;
- secondo quanto riportato nell'atto di deferimento, "le circostanze oggetto delle segnalazioni/denunce della sig.ra Aneta Bilinska hanno trovato parziale conferma" atteso che quest'ultima: 1) "nella sua qualità di Direttore Tecnico e di Istruttore Federale presso il C.I. Pegaso, direttamente a conoscenza che nell'anno 2017 il sig. Stefano Mauro, soggetto radiato dalla FISE, svolgeva lezioni di equitazione all'interno del detto centro, si è sottratta all'obbligo di denuncia al Procuratore Federale ex art. 3 del Regolamento di Giustizia nei confronti del Presidente del C.I. Pegaso e dello stesso Centro Ippico;" 2) "il Tribunale Federale con provvedimento del 2/10/2018, definito con applicazione consensuale della sanzione, ha accertato a seguito del pacifico riconoscimento da parte dell'incolpato, la circostanza che il C.I. Pegaso ha consentito al sig. Stefano Mauro di continuare a svolgere attività di istruttore in momento successivo alla sua radiazione"; 3) "la sig.ra Sabina Findlay, fra l'altro titolare di incarico di formazione, avrebbe dovuto immediatamente denunciare il fatto";
- la Procura Federale riteneva, invece, di non poter sostenere l'accusa in giudizio con riferimento agli ulteriori illeciti paventati nei confronti della deferita;
- visto l'art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 20 febbraio 2019, disponendo la comunicazione alla Sig.ra Sabina Findlay ed alla Procura Federale;
- la deferita si è costituita in giudizio, per il tramite del predetto difensore, con memoria del 5 febbraio 2019, nella quale ha rilevato che la "la signora Findlay ha provveduto a segnalare la presenza di Stefano Mauro presso il circolo Pegaso alla Procura federale (...) mediante atto di segnalazione scritta (...), effettuata in data 2 agosto 2018", allegando il relativo documento. Deduceva, altresì, di aver



denunciato i fatti anche al Presidente Federale – il quale a sua volta “*si fece carico di denunciare personalmente, alla P.F., la presenza di Stefano Mauro al Pegaso*” - evidenziando a quest’ultimo “*anche i suoi timori a denunciare personalmente, poiché era vessata e subiva una serie di intimidazioni da parte del signor Giovanni Stefanelli e Aneta Bilinska, quali gestore e presidente dell’asd dove la Findlay operava come istruttore (...)*”. In particolare, aggiungeva nella memoria difensiva che “*la denuncia non è stata sporta immediatamente, come previsto dall’art. 3 Regolamento Federale, in primis per lo stato di soggezione a cui era sottoposta la Findlay dai signori Giovannelli (rectius, Stefanelli) e Bilinska che erano i datori di lavoro (...) – l’attività lavorativa che la Findlay svolgeva presso il Circolo ippico era l’unica fonte di guadagno per sé e per la famiglia che mantiene – e anche perché inizialmente il signor Giovannelli (rectius, Stefanelli) assicurò che la presenza del signor Mauro non sarebbe stata legata all’attività sportiva federale, essendo lui proprietario anche di un’azienda agricola adiacente al circolo e che, in ogni caso, il signor Mauro non risultava giudicato colpevole dal Tribunale ordinario. La signora Findlay si preoccupò di denunciare allorquando le ingerenze del signor Stefano Mauro con il Circolo FISE Pegaso divennero innegabili e inconfutabili e non appena trovato un nuovo lavoro presso un circolo dove trasferire i suoi cavalli (...)*”. In via istruttoria la difesa ha richiesto l’acquisizione agli atti del presente procedimento di tutti i documenti costituenti i fascicoli della P.F. n. 38/2018 e 51/2018;

- all’udienza del 20 febbraio 2019 erano presenti la Sig.ra Findlay con l’Avv. Flaminia Longobardi ed il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, il quale ha rilevato che “*per un lungo periodo la deferita ha svolto la propria attività condividendo la struttura del circolo con il Sig. Mauro già da tempo radiato dalla FISE. Seppur tardiva vi è stata una denuncia della deferita della circostanza su riportata, La Procura Federale rileva tuttavia che può far risalire il riconoscimento dell’esistenza della presenza di Mauro presso il circolo sin dal 2015 come è emerso nel corso dell’interrogatorio reso nel procedimento PA 34/2018 il 14 giugno 2018, che la Procura deposita agli atti senza l’opposizione della deferita. Sebbene la situazione in cui operava la deferita era complessa per la sua subordinazione al circolo, solo nell’ambito dell’interrogatorio si è avuta notizia della conoscenza da parte sua dei fatti ascritti, e non per denuncia spontanea. La Difesa non certifica assenza di colpevolezza della deferita nei confronti dei comportamenti contestati, ma circostanze che potranno essere valutate dal Tribunale. La Procura esprime parere negativo alla misura alternativa con riferimento alla natura dell’illecito contestato. Si riporta agli atti e si rimette al Tribunale per l’applicazione della sanzione*”;

- il difensore della deferita ha evidenziato che quest’ultima, “*istruttore di 2° livello che ha operato dal 2015 al 2018 presso il C.I. Pegaso, vive di questa professione. La figura della presidenza dell’associazione assume il ruolo datoriale, e di questo si chiede di tener conto ai fini di individuare lo stato di soggezione derivante dalla necessità di mantenere il posto di lavoro. È indubbio che la deferita*



ha denunciato come emerge dal verbale di cui agli atti del fascicolo PA 51/2018, depositato agli atti. Anche la circostanza della scuderizzazione dei propri cavalli presso la struttura ha determinato uno stato di soggezione. Con riferimento all'immediatezza richiesta dal RG FISE, sebbene non sia indicato un termine per la denuncia, la stessa deve avvenire nell'imminenza dell'evento. Il sig. Mauro era proprietario di cavalli scuderizzati presso la struttura adiacente il circolo e svolgeva attività sui suoi cavalli. Successivamente, nel 2017, ha cominciato ad esercitare l'attività all'interno del circolo. La deferita non aveva vantaggio da questa situazione, in quanto le avrebbe tolto allievi. A quel punto la situazione è diventata insostenibile e la deferita ha denunciato al sig. Stefanelli, dando inizio a una serie di ritorsioni nei suoi confronti. A quel punto la deferita ha cercato un nuovo circolo e ha esposto la situazione al presidente FISE, circa ad aprile 2018, che l'ha segnalata alla Procura. Nel corso dei procedimenti afferenti alla questione relativa alla vicenda dell'inserimento lavorativo di Mauro in associazione affiliata, la deferita ha sempre collaborato. L'obbligo di denuncia scatta dal momento in cui è commesso l'illecito, nella specie da quando il Mauro ha cominciato a lavorare presso il circolo e non da quando i cavalli erano scuderizzati nella struttura adiacente". Il difensore della Sig.ra Findaly contestava, altresì, "l'eccezione di tardività della denuncia", concludendo per l'assoluzione e, in subordine, chiedendo l'applicazione di misure alternative come indicate nella memoria difensiva. Rinunciava, infine, alle istanze istruttorie sopra richiamate poiché "i fatti narrati nei procedimenti PA 38/18 e PA 51/18, ancora in fase di indagine, non sono contestati dalla Procura". La deferita precisava che "il sig. Mauro ha preso piede nel circolo in un momento in cui il circolo era sfornito di altri istruttori oltre alla deferita";

il Tribunale si è riservato.

Rilevato che

la responsabilità della deferita in ordine alla violazione contestata - e cioè l'essersi sottratta all'obbligo di denuncia immediata al Procuratore Federale, ex art. 3 del Regolamento di Giustizia FISE, nei confronti del Presidente del C.I. Pegaso e dello stesso Centro Ippico - si ritiene acclarata sulla base dell'esame della documentazione acquisita in atti, nonché con riferimento alle affermazioni contenute nella memoria difensiva depositata dinanzi a questo Tribunale, ove espressamente si dichiara che: "la denuncia non è stata sporta immediatamente, come previsto dall'art. 3 Regolamento Federale (...)".

In particolare, nella ricostruzione dei fatti, assume particolare rilievo il verbale di interrogatorio depositato dalla Procura Federale nel corso dell'udienza del 20 febbraio 2019, relativo al procedimento R.G. n. 23/2018 (P.A. 34/2018) già definito con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 3 ottobre 2018, nel quale - sentita la Sig.ra Findlay quale persona informata sui fatti - quest'ultima ha affermato: "conosco il Sig. Stefano Mauro da circa 30 anni. Dal giugno 2015 ho incontrato al Pegaso Stefano



Mauro tutti i giorni in quanto il medesimo sta lì tutti i giorni. Stefano Mauro ha dei cavalli scuderizzati al Pegaso e lì lavora quotidianamente (...)”.

Tali circostanze dimostrano, senza ombra di dubbio, che la deferita condivideva la struttura del circolo ippico con il Sig. Stefano Mauro, nonostante fosse a conoscenza che il medesimo è stato radiato dalla FISE con sentenza del Tribunale Federale del 25 giugno 2015, pubblicata sul sito federale il 2 luglio 2015, confermata anche nei successivi gradi del giudizio (Corte Federale di Appello e Collegio di Garanzia dello Sport).

La Sig.ra Findlay, quale tesserata FISE e per il ruolo specificatamente rivestito di Istruttore Federale di secondo livello presso il C.I. Pegaso, nel rispetto delle regole etiche e comportamentali prescritte dall'ordinamento sportivo, attesa la conoscenza delle gravissime violazioni commesse da altri tesserati, delle quali era evidentemente a conoscenza, avrebbe dovuto immediatamente (nel 2015) e non nel 2018 notificare la Procura Federale, secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE.

Considerato che

quanto alla graduazione della sanzione, si deve prendere atto che comunque la deferita ha, seppur con colposo e grave ritardo, segnalato alla Procura Federale la presenza del Sig. Stefano Mauro presso il C.I. Pegaso – peraltro avvertendo prima il Presidente FISE, Marco Di Paola, il quale a sua volta si è fatto carico di denunciare personalmente tale circostanza alla Procura Federale.

Nella memoria difensiva sopra richiamata la Sig.ra Findlay ha giustificato il proprio comportamento a causa dello “*stato di soggezione a cui era sottoposta*” e per aver subito “*atti di intimidazione*”, da parte del gestore e presidente del circolo, rispettivamente il Sig. Giovanni Stefanelli e la Sig.ra Aneta Bilinska – fatti tutti oggetto di esposto presentato dalla deferita in data 8 giugno 2018 presso l'autorità giudiziaria penale.

Ciò posto ritiene questo Tribunale che la responsabilità disciplinare della deferita sussista per la mera e semplice violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 3, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE, potendo, però, essere riconosciuta alla deferita la circostanza attenuante di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento in parola, con conseguente applicazione della sanzione della censura, ritenuta congrua nel caso di specie.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 3, comma 2, 6, comma 1, lett. b) e 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

alla Sig.ra Sabina Findlay, in epigrafe generalizzata, la sanzione della censura.



Federazione Italiana Sport Equestri

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 28 marzo 2019

PRESIDENTE RELATORE: *f.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *f.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: *f.to* Avv. Gianpiero Orsino